

Il controllo Runts che può portare fuori dal Registro: cosa cambia davvero per gli enti del terzo settore

SINTESI OPERATIVA

Il nuovo decreto sulla vigilanza introduce una cornice più rigida per gli enti del terzo settore e, in particolare, per chi è iscritto nel Runts. Dal 2026, le verifiche ordinarie e straordinarie potrebbero determinare la cancellazione di molte realtà, con effetti non solo amministrativi ma anche patrimoniali. È uno scenario che nella prassi desta più di una preoccupazione perché, accanto alla perdita dell'iscrizione, entra in gioco la possibile devoluzione del patrimonio.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Il nuovo decreto sulla vigilanza introduce una cornice più rigida per gli enti del terzo settore e, in particolare, per chi è iscritto nel Runts. Dal 2026, le verifiche ordinarie e straordinarie potrebbero determinare la cancellazione di molte realtà, con effetti non solo amministrativi ma anche patrimoniali. È uno scenario che nella prassi desta più di una preoccupazione perché, accanto alla perdita dell'iscrizione, entra in gioco la possibile devoluzione del patrimonio. Una prospettiva che emerge in modo netto leggendo l'articolo 17 del d.lgs. 7 agosto 2025 n. 125 e il decreto attuativo pubblicato in Gazzetta ufficiale il 15 settembre 2025.



Cosa sapere in un minuto

- ◆ Dal 2026 il controllo Runts diventa molto più esteso e può portare alla cancellazione.
- ◆ Tre cause tipiche: irreperibilità, mancata trasmissione documenti, irregolarità non sanabili.
- ◆ La cancellazione comporta la devoluzione del patrimonio secondo l'art. 24 decreto Runts.
- ◆ Senza iscrizione si perdono agevolazioni fiscali, contributi e qualifica ETS.
- ◆ Enti e associazioni devono ordinare documenti, bilanci e comunicazioni per evitare rischi.

IL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI NEL TERZO SETTORE

Il d.m. 125 ridisegna l'attività ispettiva del Runts affidando ai competenti uffici regionali un compito più esteso. Nel 2026 saranno soggetti a controllo tra i 120.000 e i 140.000 enti, una platea molto ampia se si considera che il numero è destinato ad aumentare negli anni successivi. La strategia appare chiara: verificare su basi periodiche la permanenza dei requisiti, nonché la coerenza tra attività dichiarate e attività svolte.

Gli enti interessati sono quelli già noti: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, reti associative, ma anche centri di servizio e alcune strutture particolari che svolgono mansioni di rappresentanza. È opportuno notare che i controlli non saranno tutti identici: alcuni resteranno formali, altri terranno conto dell'operatività effettiva.

La fonte normativa parla di attività ispettiva sia ordinaria sia straordinaria. La distinzione pesa perché la seconda può scattare anche a seguito di segnalazioni, verifiche incrociate con altri archivi pubblici, o irregolarità non risolte nei termini concessi.

■ QUANDO IL CONTROLLO RUNTS DIVENTA DETERMINANTE

Il decreto elenca alcuni casi che possono rendere un ente irregolare. La formulazione non è sempre lineare perché incorpora richiami a norme diverse, tuttavia nella prassi si possono individuare tre profili critici.

Il primo riguarda la mancata reperibilità dell'ente, circostanza definita in modo molto ampio e tale da comprendere sia l'assenza presso la sede legale sia la mancata risposta ai contatti dell'ufficio. Il secondo profilo concerne la mancata trasmissione delle informazioni richieste in sede ispettiva o la loro consegna con ritardo non giustificato. Il terzo è più delicato: include le irregolarità non sanabili o non regolarizzate entro i 30 giorni dalla diffida.

In questi casi il soggetto incaricato propone all'ufficio regionale del Runts l'adozione del provvedimento di cancellazione. Il riferimento è l'articolo 13, comma 4 del d.m. 125 del 2025. La proposta non è automatica ma, nella realtà operativa, difficilmente viene disattesa.

■ CHE COSA SUCCEDE DOPO LA VERIFICA

L'iter successivo dipende dalla valutazione del Runts. L'ufficio può scegliere tra un controllo documentale oppure un accertamento approfondito. La seconda strada viene imboccata nei casi in cui le irregolarità appaiono significative, o quando l'ente non fornisce risposte coerenti.

Se l'ente non adempie nei termini fissati dalla diffida, vengono attivati gli effetti previsti dall'articolo 47, comma 4 del Codice del terzo settore. Uno dei più rilevanti è il mancato deposito del bilancio: due esercizi consecutivi senza deposito costituiscono motivo certo di cancellazione.

Vi è poi un altro scenario ancora più frequente: l'ente che, pur depositando i bilanci, svolge attività principali diverse da quelle dichiarate. In questo caso la cancellazione si basa sull'articolo 50 del Codice del terzo settore, una norma che spesso viene citata anche nella prassi amministrativa come cardine della permanenza nel Registro.

■ IL RISCHIO DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Il nodo che molti enti non hanno ancora compreso riguarda l'effetto della cancellazione. Quando un ente non profit viene escluso dal Runts, entra in gioco l'articolo 5, comma 1 del d.m. 24 del 2024 e, soprattutto, l'articolo 24 del decreto Runts. La conseguenza è la devoluzione del patrimonio residuo.

Si consideri un ente che desideri continuare a operare, pur senza iscrizione. Non può farlo liberamente. Per due esercizi successivi deve limitarsi alle attività residue volte a trasferire il patrimonio ad altri enti del terzo settore o al fondo previsto dalla normativa. Il patrimonio, insomma, non resta nella disponibilità dell'organizzazione, salvo i casi previsti dallo statuto o da eventuali norme speciali.

La devoluzione opera anche quando l'ente decide autonomamente di sciogliersi dopo la cancellazione; il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse, a meno che non vi sia un'autorizzazione che nel Codice del terzo settore assume rilevanza marginale.

■ IMPATTO ORGANIZZATIVO E SCRICCHIOLII APPLICATIVI

Il nuovo impianto ispettivo, in apparenza lineare, lascia spazio a qualche incertezza. Il Runts infatti riceverà un flusso molto elevato di proposte di cancellazione e potrebbe incontrare difficoltà nella gestione dei tempi. Nella prassi, anche una sola irregolarità formale rischia di trasformarsi in un percorso che conduce alla perdita dell'iscrizione.

Gli enti che dipendono da contributi pubblici o da agevolazioni fiscali dovranno valutare con attenzione questo rischio. La cancellazione, oltre alla devoluzione del patrimonio, comporta l'impossibilità di utilizzare la qualifica di ente del terzo settore. E ciò significa perdere le agevolazioni in materia fiscale, previdenziale e amministrativa.

Si può notare una certa asimmetria: il d.m. 125 spinge molto sul controllo ma non precisa altrettanto chiaramente quali siano le modalità per prevenire tempestivamente gli errori. Nel quotidiano, molte associazioni di piccole dimensioni non dispongono delle competenze necessarie per affrontare la mole documentale richiesta.



COME PREPARARSI ALLE VERIFICHE RUNTS

Nella pratica professionale, alcune operazioni risultano determinanti. La prima riguarda la tenuta ordinata dei verbali assembleari e dei registri interni. La seconda richiede un controllo periodico delle comunicazioni depositate nel Registro, perché un sul legale rappresentante o sulla sede può generare la condizione di irreperibilità.

Un altro aspetto riguarda la coerenza tra bilancio e attività effettive. Se un ente dichiara di svolgere attività di interesse generale ma nei fatti si concentra su iniziative marginali, potrebbe ricevere una contestazione per incoerenza strutturale. Non si tratta solo di numeri ma di contenuti.

Nel caso di enti che gestiscono immobili, servizi continuativi o attività commerciali marginali, il rischio aumenta. Un controllo incrociato con le banche dati fiscali può far emergere discrepanze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente svolto.

TABELLA SINTETICA DEI RISCHI DI CANCELLAZIONE

SITUAZIONE RILEVATA DAL CONTROLLO	EFFETTO POSSIBILE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Ente irreperibile	Avvio della procedura di cancellazione	Art. 14 d.m. 125/2025
Mancata risposta alle richieste del Runts	Diffida e successiva cancellazione	Art. 47 CTS
Irregolarità non sanabili	Proposta di cancellazione immediata	Art. 13 d.m. 125/2025
Attività non coerenti con l'oggetto sociale	Cancellazione e devoluzione patrimonio	Art. 50 CTS



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

***Nota informativa:** Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (02/12/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO